



INTERNO - 314



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo in uscita

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	AOSTA
<i>Servizio Affari di Prefettura</i>	
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE <i>UAMA</i>	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA <i>Gabinetto</i>	ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <i>Gabinetto</i>	ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE <i>Dipartimento delle Finanze</i>	ROMA
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO <i>Gabinetto</i>	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SERVIZIO PER LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE <i>Centro Elettronico Nazionale - CEN della Polizia di Stato</i>	NAPOLI

Prefettura Frosinone - Ufficio Unico di Protocollo - Prot. Ingresso N.0074334 del 29/11/2021



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

OGGETTO: Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia – Indicazioni alle Autorità Provinciali di P.S. per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle festività di fine anno.
“Servizio R.I.S.E.C.”

1. PREMESSA – I possibili scenari

L'approssimarsi delle festività di fine anno rende opportuno diramare indicazioni volte ad agevolare le SS.LL. nell'esercizio delle attività di controllo, di prevenzione e di eventuale repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici, che dovranno armonizzarsi, anche quest'anno, con il quadro normativo che regola le misure introdotte ai fini del contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Al riguardo, si richiama il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105¹ recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” che, all'art. 1, ha prorogato lo stato di emergenza nazionale² fino al prossimo 31 dicembre 2021.

Il successivo art. 2 ha disciplinato i nuovi criteri per l'assegnazione delle diverse “colorazioni” alle Regioni in base alle quali si modulano poi le differenti misure precauzionali applicabili alle attività produttive, industriali e commerciali e, con l'art. 3 sono state fornite le prime modalità di utilizzo del c.d. “green pass”.

L'art. 12, comma 2 del medesimo Decreto-legge ha, infine, stabilito che “*Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021...[...]*”.

Il predetto D.P.C.M.³ ha previsto un regime differenziato di interventi di contrasto alla pandemia direttamente correlato ai diversi scenari di rischio territoriale (“zona bianca”, “zona gialla”, “zona arancione” e “zona rossa”) prevedendo, per ciascuno di essi, misure progressivamente più restrittive.

In via generale, comunque, l'art. 4 del Capo I impone a tutte le attività produttive, industriali e commerciali il rispetto dei contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus, di cui agli allegati 12, 13 e 14 del medesimo D.P.C.M..

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

² Dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e più volte prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021.

³ I cui tratti principali sono già stati partecipati con circolare del Gabinetto del Ministro, n. 15350/117/2/Uff.III-Prot.Civ. del 6 marzo 2021, avente ad oggetto “*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19*”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

In particolare, nei territori dichiarati con livello di rischio basso – ai sensi dell'art. 7 del Capo II – e collocati in uno scenario di tipo 1 (cd. “**zona bianca**”) si applicano le generali misure anti contagio previste dal decreto stesso, nonché dai protocolli e dalle linee guida al predetto allegate e concernenti il settore di riferimento o, in difetto, i settori analoghi.

Il Capo III prescrive le misure da adottare nei territori che vengono a qualificarsi come cd. “**zona gialla**”. In questo caso le attività commerciali al dettaglio - ai sensi dell'art. 26, comma 1 - possono svolgersi nel rispetto di protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento e, comunque, in coerenza con quanto previsto nell'Allegato 10 raccomandando, altresì, l'applicazione delle misure di cui all'Allegato 11. Nei giorni festivi e prefestivi dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati, centri commerciali e strutture ad essi analoghe ad eccezione di quelle tipologie di negozi che trattano la vendita di beni e servizi di prima necessità quali, ad esempio, le farmacie, le rivendite di generi alimentari, ma anche le tabaccherie, le edicole, le librerie ecc. e saranno regolamentati gli spostamenti nella fascia orario 22.00-05.00.

Il Capo IV prescrive le misure da adottare nei territori dichiarati con livello di rischio almeno moderato – ai sensi dell'art. 33 – e collocati in uno scenario di tipo 2 (cd. “**zona arancione**”)⁴. In questi territori si applicheranno tutte le misure già previste al precedente Capo III oltre a quelle tratteggiate per l'intero territorio nazionale e saranno regolamentati gli spostamenti nell'arco delle 24 ore (vedi artt. da 34 a 37).

Infine, il Capo V prescrive le misure da adottare nei territori dichiarati con livello di rischio almeno moderato - ai sensi dell'art. 38 – e collocati in uno scenario di tipo 3 (cd. “**zona rossa**”). In questi territori si applicheranno tutte le misure già previste al precedente Capo III oltre a quelle tratteggiate per l'intero territorio nazionale e saranno sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività elencate nell'Allegato 23 tra le quali – si rammenta - NON figurano gli esercizi di minuta vendita di artigiani pirotecnici autorizzati con licenza ex art. 47 Tulp che, pertanto, dovranno rimanere chiusi.

Di contro, potranno rimanere aperte – ai sensi dell'art. 45, comma 3 - le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie (vedi artt. da 39 a 48).

Vien da sé, quindi, che negli scenari di tipo 3 (“**zone rosse**”) gli esercizi commerciali di cui al citato Allegato 23 potranno vendere al pubblico - secondo le modalità e i termini indicati nel successivo paragrafo 3.c) della presente direttiva - gli artigiani da divertimento meglio descritti nell'elenco riportato nel medesimo paragrafo.

2. PIANIFICAZIONE delle ATTIVITA'

Delineato, per grandi linee, il quadro normativo vigente in tema di limitazioni dettate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e richiamati i diversi scenari di rischio che potrebbero contraddistinguere uno o più territori in base all'evoluzione continua della curva

⁴ Ovvero collocati in uno scenario di tipo 1 con un livello di rischio alto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

pandemica, è bene ora tratteggiare le linee guida per un'efficace pianificazione dei servizi per le prossime festività natalizie e di fine anno.

Preliminarmente, si osserva che le prossime festività rappresenteranno un evento particolarmente sentito dalla popolazione quale prima grande occasione di festa collettiva, dopo più di un anno di misure restrittive, caratterizzata dal desiderio di "recuperare" forme di divertimento prima non consentite. La conseguenza è che quindi, nei territori in cui non sarà necessario imporre particolari misure di contenimento del virus (cd. "zone bianche") si potrebbe registrare un incremento della domanda di acquisto di fuochi d'artificio – sia nei negozi fisici sia *on line* - cui dovrà necessariamente seguire un altrettanto adeguato incremento delle attività di controllo, così da contemperare il necessario livello di sicurezza con le legittime aspettative della popolazione e del comparto economico interessato.

Sarà, pertanto, richiesto un ulteriore sforzo che innalzi ancor più la soglia di attenzione non solo riguardo al fenomeno dell'illecita commercializzazione dei "botti" illegali - spesso appannaggio di soggetti privi di qualsiasi autorizzazione di pubblica sicurezza in materia e, talvolta, operanti sotto il controllo di organizzazioni malavitose - ma anche verso le attività autorizzate di rivendita e di impiego dei fuochi artificiali, al fine di realizzare una completa prevenzione dei comportamenti non in linea con le normative vigenti e, quindi, di possibili ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica e per l'incolumità degli operatori di settore, degli utilizzatori finali e della collettività tutta.

Ciò premesso, allo scopo di correttamente indirizzare l'attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione di manufatti pirotecnici, i Sig.ri Prefetti vorranno valutare la possibilità di porre la tematica all'attenzione della prima seduta utile del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, così da sensibilizzare sia gli Uffici e i Comandi delle Forze di Polizia affinché sia garantita l'effettività e l'efficacia di tutti gli interventi occorrenti per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illecitamente immessi sia le Autorità locali di pubblica sicurezza, in vista dell'auspicato sinergico contributo degli organi amministrativi dipendenti.

Con l'occasione, le SS.LL. potranno valutare l'opportunità di invitare a partecipare alle predette sedute anche i Sig.ri Procuratori della Repubblica, distrettuali o circondariali, presenti nel territorio delle rispettive province. L'anticipata condivisione della pianificazione dei servizi diretti a prevenire l'illecita commercializzazione e il distorto impiego dei prodotti pirotecnici potrà, infatti, risultare utile per le Autorità Giudiziarie anche ai fini dell'individuazione delle migliori soluzioni logistiche cui fare ricorso per la conservazione, la custodia e la distruzione in sicurezza dei materiali sequestrati dagli Organi di polizia nell'esercizio delle attività di polizia giudiziaria.

Analogamente, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di coinvolgere nella predisposizione delle richiamate pianificazioni e, in particolare, in quelle relative allo stoccaggio ed allo smaltimento degli esplosivi sottoposti a sequestro, sia penale sia amministrativo, anche i vertici militari delle articolazioni territoriali del Ministero della Difesa, allo scopo di individuare soluzioni capaci di evitare che quantitativi - anche minimi - di articoli pirotecnici vengano trattenuti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

all'interno di uffici delle Forze di polizia in locali non idonei ad assicurare le adeguate misure di sicurezza contro il rischio di scoppi accidentali.

3. RACCOLTA dei DATI

Tanto premesso si segnala che, come di consueto, la raccolta dei dati di sintesi - di seguito richiesti - continuerà ad essere effettuata, in tempo reale, mediante la dedicata procedura informatizzata R.I.S.E.C. (Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), alla quale è possibile accedere mediante rete multimediale (indirizzo <https://upas.cen.poliziadistato.it>, selezionando nel menù orizzontale dei servizi la voce *capodanno*).

Le Questure, previe intese con i competenti Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, avranno cura di raccogliere, analizzare ed inserire anche i risultati dei servizi e delle operazioni svolte da quelle Forze di polizia territoriali e trasmetteranno, improrogabilmente entro le **ore 18,00 del 27 dicembre** p.v., i dati concernenti i sequestri fino ad allora effettuati di materiali pirotecnici o comunque di interesse, illecitamente importati, detenuti o fabbricati, specificandone la natura, la quantità e la Forza dell'ordine territoriale che ha operato.

Le Questure provvederanno, altresì, ad inserire i dati relativi alle medesime attività saranno dispiagate dai Corpi e dai Servizi di Polizia Municipale, anche nell'esercizio dei compiti di polizia del commercio.

Attraverso la medesima procedura si riferirà, altresì, sulla tipologia dei controlli amministrativi effettuati e sulle sanzioni elevate successivamente all'emanazione della presente circolare.

3.A) MATERIALI OGGETTO DEL CONTROLLO

Per una migliore individuazione della tipologia del materiale oggetto di controllo ed allo scopo di agevolare tale attività, nonché quella di comunicazione dei dati, si precisa che, ad oggi, si possono rinvenire sul mercato:

- 1) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1" (CAT.1), "F2" (CAT. 2), "F3" (CAT. 3), "F4" (CAT. 4), "T1", "T2", "P1", "P2";
- 2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL TULPS.

Per ciascuna delle tipologie dei prodotti sopra indicati, si riepiloga quanto segue.

- 1) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1" (CAT. 1), "F2" (CAT. 2), "F3" (CAT. 3), "F4" (CAT. 4), "T1", "T2", "P1", "P2".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Come noto, il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 ha dato attuazione alla Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Secondo tale disciplina, gli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, provenienti da altro Stato, si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora siano oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura competente per territorio da parte dell'importatore (art. 14 D. Lgs. 123/2015).

Il predetto Decreto legislativo stabilisce l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori di fornire tutte le informazioni e la documentazione – sia essa in formato cartaceo o elettronico - necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico, ad ogni motivata richiesta degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato.

Al riguardo, è bene rammentare che ai sensi dell'art. 11, comma 6, del predetto Decreto legislativo, i titolari degli esercizi di minuta vendita, qualora non siano importatori o distributori, sono esentati dalla tenuta di detta documentazione.⁵

È inoltre opportuno tenere presente che ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1⁶ i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici hanno l'obbligo di tenuta del registro – anche in modalità informatica – in cui annotare tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da loro fabbricati o importati comprensivi di denominazione commerciale, codice dell'articolo, tipo generico e sottotipo se del caso e sito di fabbricazione.

Nella vigilanza degli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE un'adeguata forma di controllo potrà consistere, oltre che nell'immediato riscontro visivo su forma, dimensione e/o peso degli stessi, anche nell'accertamento strettamente documentale che dovrà prevedere il confronto tra le informazioni riportate nei documenti rilasciati dagli enti notificati, che devono accompagnare tali prodotti e quanto riportato nelle etichette apposte sugli stessi.

L'etichetta degli articoli pirotecnici – ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 123/2015 - comprende almeno le informazioni sul fabbricante e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).

⁵ È bene precisare che tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana o in una lingua che l'Autorità è in grado di comprendere, anche se diversa dalla lingua nazionale, così come stabilito dalla "guida blu" concernente l'attuazione della normativa UE sui prodotti a marchio CE realizzata dalla Commissione europea, sui cui contenuti questo Ufficio ha diramato la circolare esplicativa n. 557/PAS/U/013559/XV.H.MASS(77)SM del 31.08.2016, alla cui lettura si rimanda.

⁶ Recante "Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici." Pubblicato in G.U. - Serie Generale n.7 del 11-01-2016.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Come di consueto, all'indirizzo <https://upas.cen.poliziadistato.it>, selezionando nel menù verticale la dicitura "CE del tipo", è possibile reperire ulteriori informazioni in merito, accedendo al file denominato "Istruzioni per la vigilanza dei pirotecnici marcati CE".

Si ricorda, infine, che le categorie "F1", "F2", "F3", "F4", "T1", "T2", "P1" e "P2" – previste dalla Direttiva 2013/29/UE – possono essere assegnate solo da un organismo notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente rilascia.

In proposito, si richiamano le indicazioni di cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, cd. "Tabella di equiparazione", così come modificato dai decreti del Ministro dell'Interno del 3 aprile 2012 e del 4 giugno 2014, che consente di equiparare le categorie assegnate dall'organismo notificato alle categorie italiane previste dall'art. 82 del Regolamento del Tulp (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), al fine di individuare le corrette modalità di deposito dei soli prodotti marcati CE.

2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL TULPS

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 123/2015 **non** è più consentita l'immissione sul mercato dei prodotti di IV e V categoria (articoli pirotecnici) riconosciuti e classificati da questo Ministero ai sensi dell'art. 53 del Tulp.⁷

Eccezione è costituita da quei fuochi artificiali che sono prodotti dai fabbricanti **per uso proprio** e cioè quelli che, muniti di etichetta, riconosciuti e classificati ex art. 53 Tulp, sono destinati ad essere utilizzati sul solo territorio nazionale per spettacoli eseguiti direttamente dal fabbricante medesimo o da dipendenti della sua azienda⁸.

Tali manufatti possono essere presenti soltanto nei depositi annessi alle fabbriche e possono essere trasportati, previo ottenimento della prescritta licenza prefettizia, unicamente da tali depositi verso i siti di sparo autorizzati ai sensi dell'art. 57 Tulp.

Ogni altra destinazione, diversa da quella appena descritta, è vietata e sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del Tulp, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.⁹

Per completezza espositiva si rammenta che continuano a mantenere la loro validità i provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 53 Tulp per i seguenti ulteriori articoli pirotecnici:

- gli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco;
- gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, successivamente sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 (segnali da soccorso per l'equipaggiamento marittimo facilmente individuabili per avere impressi in etichetta il simbolo del timone);

⁷ Divieto entrato in vigore a decorrere dal 5 luglio 2017.

⁸ In tal senso cfr. art. 1, comma 2, lettera g) del D. lgs. 123/2015.

⁹ Reclusione da 6 mesi a tre anni e multa da 10 mila a 100 mila euro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

- gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
- gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici.

I suddetti prodotti – parimenti sprovvisti di marchio CE e non classificabili secondo le categorie europee – possono essere lecitamente detenuti (e quindi rinvenuti in sede di controllo) presso i depositi autorizzati, a condizione che siano provvisti, naturalmente, del citato provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 53 Tulp.

Con atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) recante *“Linee Guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi”*, diramato in data 20 luglio 2020, è stata ribadita la necessità che l'etichettatura di tali prodotti assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, nonché le relative complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso.

A conclusione del presente paragrafo, è opportuno rammentare che ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, è **vietata** l'importazione, la commercializzazione, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, fatte salve le specifiche deroghe autorizzate, ad esempio, per motivi di studio e sperimentazione.

Va sottolineata, al riguardo, la facilità di attivazione di detti detonatori che sono in grado di funzionare anche mediante semplici sorgenti elettriche quali pile, batterie di telefonini, ecc. e che sono per contro in grado di innescare esplosivi ad alto potenziale.

3.B) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S.

Preliminarmente deve richiamarsi la circolare n. 557/PAS/015805/XV.H.MASS(77)BIS del 14 ottobre 2016 con la quale sono state fornite indicazioni esplicative in ordine al Decreto del Ministro dell'Interno 16 agosto 2016 che ha introdotto modificazioni agli articoli 1 e 3 del capitolo VI dell'Allegato B al Regolamento del Tulp. In particolare si è evidenziato che negli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di p.s. - in accordo alle modalità stabilite nel decreto in argomento - non possono essere detenute polveri da mina, alcune tipologie di razzi e petardi e gli articoli pirotecnici della IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche.

Il provvedimento trae origine dalla necessità di ridurre la possibilità che i razzi ed i petardi con maggiore potenzialità offensiva possano essere destinati all'illecita commercializzazione, prevedendo, per gli stessi, una “tracciabilità” realizzata mediante l'espressa dichiarazione da parte del pirotecnico della quantità di razzi e petardi che intende impiegare in uno spettacolo autorizzato ai sensi dell'art. 57 Tulp.

L'indicazione delle medesime quantità dovrà essere riportata nel nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore e nella licenza di trasporto emessa dal Prefetto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

In sintesi, oltre alle limitazioni per i citati razzi e petardi, l'innovazione normativa comporta che qualsiasi prodotto marcato "CE" delle categorie F4, P2 o T2, destinato a persone con conoscenze specialistiche - qualora rientrante nella IV categoria secondo la citata "Tabella di equiparazione" - **non può essere detenuto e venduto negli esercizi di minuta vendita.**

Si confronti, in proposito, il seguente prospetto esemplificativo:

Categoria europea	Destinazione d'uso	Categoria equiparata ex art. 82 Reg. TULPS	Possibilità di detenzione nelle minute vendite
F4	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	IV	NO
P2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora IV	NO
T2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora IV	NO
T2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora VC	SI
T2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora VD	SI

Il venditore, verificati i titoli ed i documenti necessari per l'acquisto, è tenuto ad annotare compiutamente gli estremi dell'operazione sul registro di carico e scarico – come previsto dall'art. 55 del Tulpis - con le modalità di cui all'art. 108 del relativo Regolamento di esecuzione.

Le disposizioni di cui all'art. 55, primo comma del Tulpis **non** si applicano ai soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alle Categorie "F1", "F2", "T1" e "P1" così come previsto dall'art. 5, comma 4 del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.

3.C) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI)

Il Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014 ha modificato l'art. 6 del D.M. 9 agosto 2011 e determinato i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia dei prodotti vendibili presso gli **esercizi commerciali non muniti della licenza** di p.s. di cui all'art. 47 Tulpis e al Capitolo VI dell'Allegato B al Regolamento di esecuzione (quali, ad esempio, i tabaccai, le cartolerie, i supermercati, ecc.).

In particolare, nei suddetti esercizi di vendita è consentita la detenzione e la vendita di complessivi kg 50 netti di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

1. articoli pirotecnici della categoria **F1**;
2. articoli pirotecnici della categoria **PI** della sola tipologia di prodotti da gioco;
3. articoli pirotecnici della categoria **F2**, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
 - 3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
 - petardi
 - petardi flash
 - doppio petardo
 - petardo saltellante
 - loro batterie e combinazioni;
 - 3.2) artifici del tipo:
 - sbruffo
 - mini razzetto
 - razzo
 - candela romana
 - tubi di lancio (tubi monogetto)
 - loro batterie e combinazioni;
4. articoli pirotecnici appartenenti alla categoria **T1**, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
 - 4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.3) bengala a bastoncino;
 - 4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150;
 - 4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
 - 4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
 - 4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.8) dispositivi lancia coriandoli;
 - 4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.

I sopraindicati prodotti corrispondono alla V categoria, gruppo "D" o gruppo "E" di cui all'art. 82 Regolamento di esecuzione.¹⁰

Si segnala, inoltre, che presso i suddetti esercizi possono essere detenuti - in un locale il cui accesso sia vietato al pubblico - fino a complessivi kg 150 netti dei sopraindicati articoli pirotecnici marcati CE, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri

¹⁰ cfr. "Tabella di equiparazione" di cui al già citato Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011 e successive modifiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

da altra merce, oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco e ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg per m³.

Per quelle attività commerciali non soggette a certificato prevenzione incendi, il locale destinato a deposito deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso allo stesso, pur se attraverso l'area destinata alla vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.

I venditori **ambulanti**, a loro volta, in applicazione del citato art. 34, comma 4, del Decreto legislativo 123/2015, possono vendere la medesima tipologia di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE sopra elencata, con la limitazione dei quantitativi a 50 kg da esporre al pubblico.

Per definizione, infatti, i predetti non possono disporre di locali di deposito dove poter stipare altro materiale.

3.D) MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO – CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Recenti tragiche notizie di cronaca impongono l'adozione di massime cautele ed il rispetto puntuale delle norme di sicurezza normativamente tracciate per la conservazione degli artifici pirotecnici oggetto di sequestro penale o amministrativo, da parte del personale della Forza di polizia operante.

Al riguardo, si rammenta che gli eventuali prodotti pirotecnici sequestrati - il cui maneggio e trasporto **dovrà** avvenire a cura di personale specializzato e con l'utilizzo di mezzi idonei – **potranno** essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente a:

- titolari di locali autorizzati al deposito di manufatti esplodenti della IV e V categoria e a condizione che vengano rispettati i limiti qualitativi e quantitativi previsti ed indicati nelle relative licenze ai sensi dell'art. 47 Tulps;
- depositi militari preventivamente individuati, nei modi e nelle forme suggerite nel paragrafo 2. (Pianificazione delle Attività) della presente;
- altri locali dichiarati idonei e rispondenti alle norme di settore.

In nessun caso potrà essere consentito il trattenimento – anche temporaneo – di tali prodotti esplosivi all'interno degli Uffici di polizia.

Particolari cautele andranno osservate in caso di sequestro di prodotti c.d. "abusivi" (ad esempio nel caso di prodotti non marcati CE o di prodotti che seppur marcati CE vengono rinvenuti in luoghi inidonei o trovati nella disponibilità di soggetti non autorizzati) in ragione della loro oggettiva maggiore pericolosità.

In proposito si ricorda che tali prodotti, provenienti da illecita produzione, detenzione e/o commercializzazione, sono sempre destinati alla distruzione previa campionatura e documentazione fotografica, ove ciò sia possibile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Vien da sé che anche le operazioni di distruzione **dovranno** essere eseguite secondo modalità controllate, in contesti autorizzati allo smaltimento di materiale esplosivo e attraverso forni o altre metodologie conformi alle specifiche normative ambientali vigenti e, soprattutto, nel più breve tempo possibile, a tutela della sicurezza del deposito, del custode giudiziale e dell'incolumità pubblica.

Ciò premesso, risulta di tutta evidenza la necessità che le SS.LL. affrontino e pianifichino tutte le attività di diretta conseguenza dei servizi di prevenzione e repressione da organizzare attraverso la redazione di un piano strutturale, con congruo anticipo rispetto alla notte del Capodanno, e che preveda l'insieme delle misure di sicurezza da porre a salvaguardia dell'incolumità pubblica e degli operatori chiamati in servizio e che stabilisca preventivamente le soluzioni logistiche ritenute più adatte affinché gli Organi di polizia possano stoccare e distruggere gli esplosivi oggetto di sequestro penale ed amministrativo nelle forme più sicure e celeri possibile.

Si evidenzia che, in un'ottica di leale collaborazione, tali soluzioni – come peraltro già detto nel precedente paragrafo 2. (Pianificazione delle Attività) - potranno formare oggetto, ove ritenuto utile e praticabile, di una condivisione anche con l'Autorità Giudiziaria nel corso delle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica convocate per discutere l'argomento.

3.E) MODALITÀ E TERMINI RACCOLTA DATI - FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO

Al fine di uniformare la raccolta dei dati le SS.LL. vorranno curare, attraverso gli uffici dipendenti, che le Forze di polizia e i Corpi di Polizia locale operanti sul territorio dispongano del *format* per la comunicazione dei dati stessi, scaricabile dalla maschera dell'applicazione informatica denominata R.I.SE.C., con tutti i relativi campi.

Si ricorda, infine, che, **entro e non oltre la data del 20 dicembre 2021**, dovrà essere inserito, a cura di ciascuna Questura, sul portale dell'Ufficio IV - PAS, alla voce **“funzionario di turno”** (al menù della raccolta dati R.I.SE.C.), il nominativo, nonché i relativi recapiti telefonici, del funzionario responsabile della raccolta stessa, della trattazione e della analisi dei dati (“Servizio R.I.SE.C.”).

Il funzionario indicato come responsabile dovrà:

- ✓ costituire – dal **20 dicembre 2021** e fino alle **ore 12.00 del 1° gennaio 2022** - il **punto di riferimento esclusivo** sia per le Forze di polizia territoriali sia per il corrispondente Nucleo di trattazione ed analisi dei dati, costituito presso l'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza. Il medesimo funzionario potrà rivolgersi al citato Nucleo per ogni supporto e chiarimento anche di natura tecnico-operativa;
- ✓ assicurare - come il servizio R.I.SE.C. richiede - non solo una completa e tempestiva trasmissione dei dati, ma anche, al fine di ovviare a *deficit* di comunicazione, garantire la perdurante reperibilità fino alla conclusione del servizio in questione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Al riguardo, si precisa che la mattina dell'1 gennaio 2022 il Nucleo operante presso il dipendente Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza per il servizio R.I.S.E.C. sarà operativo **dalle ore 6.00;**

- ✓ assicurare che l'inserimento dei dati completi nel sistema R.I.S.E.C. sia **ultimato e trasmesso non oltre le ore 8.00**, per consentire la predisposizione di organica nota da inviare al Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza – con il *report* contenente i dati richiesti su base nazionale.

Il predetto Nucleo sarà, comunque, **operativo fino alle ore 12.00** o fino a cessate esigenze del medesimo 1 gennaio 2022.

3.F) SEGNALAZIONE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE DI RILIEVO

Le SS.LL. sono, infine, pregate di far pervenire, **entro e non oltre il 31 gennaio 2022**, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it, il resoconto dettagliato delle attività investigative più rilevanti svolte nello specifico settore.

Nel fare riserva di più puntuali indicazioni operative mediante successiva direttiva, si rappresenta che l'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza, come di consueto, resta a disposizione per qualunque eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta